

nuto mala condotta, se durante il periodo legale della gravidanza abbia avuto commercio con un altr'uomo, o in detto periodo sia stata vincolata con un terzo in forza di matrimonio dichiarato nullo.

Art. 8.

La ricerca della paternità, nei casi indicati all'articolo 1, sarà ammessa quando il figlio ha perso la propria qualità di legittimo in forza dell'azione di disconoscimento esperita contro di lui dal marito di sua madre.

Art. 9.

La sentenza che rigetta l'azione può condannare l'attore ai danni verso il preteso padre naturale e, se sia intentata in mala fede, la domanda costituirà reato di diffamazione, salvo gli altri reati contemplati dal codice penale.

Art. 10.

La presente legge è applicabile anche ai figli concepiti prima della sua attuazione, ma non avrà effetto riguardo ai beni costituenti le successioni già aperte.

Art. 11.

È vietato di dar pubblicità agli atti della causa ed alle difese dei procuratori legali degli avvocati, sotto pena della multa da lire 100 a lire 1000.

Art. 12.

L'articolo 189 del codice civile è abrogato.

**Proposta di legge
d'iniziativa del deputato De Luca Ippolito.**

Art. 1.

Gli esercenti delle zolfare di Sicilia, quando abbiano già pagato o prestato cauzione di pagare un'indennità pei danni cagionati ai colti altrui coi mezzi di fusione che essi adoperano, avranno azione per farsi cedere in locazione le zone di terreno nelle quali i danni sono avvenuti.

Rispetto alle zone comprese nella locazione, l'esercente è esonerato dai vincoli di cui nel regolamento approvato col reale rescritto del 5 marzo 1851, per l'estrazione dello zolfo col processo dei calcheroni.

Art. 2.

Se le parti non siano di accordo, l'autorità giudiziaria determina il fitto dovuto dall'esercente, nel limite del giusto valore locativo in uso nel luogo dove quelle zone di terreno sono situate; regola la locazione con tutte le altre condizioni atte a conciliare nel modo il più equo le esigenze dell'industria zolfifera e quelle dell'agricoltura, ed impone, ove sia d'uopo, le cauzioni pei danni che la fusione dello zolfo potrà cagionare ai miglioramenti esistenti nelle zone locate, secondo l'accertamento che sarà fatto di tali danni, al termine della locazione.

Art. 3.

La locazione può estendersi sino alla fine dell'anno colonico in cui cesserà l'esercizio della miniera, ma l'esercente potrà scioglierla in qualunque tempo, purchè egli notifici la disdetta all'epoca della consuetudine locale per l'affitto dei fondi rustici e non meno di sei mesi prima della fine dell'anno colonico.

Art. 4.

Nelle locazioni di cui agli articoli precedenti, il privilegio stabilito dall'articolo 1958, n. 3 del codice civile è esteso ai prodotti e ai mobili della zolfara, al servizio della quale la locazione è stata concessuta.

Art. 5.

Le azioni contemplate nella presente legge sono di competenza del pretore nel cui mandamento è situata la zolfara.

**Proposta di legge d'iniziativa
del deputato Fede.**

Art. 1.

Il comune di Limosano è distaccato dal mandamento di Castropignano, ed aggregato a quello di Montagano.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto reale a quanto occorra per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Seta ha presentato una proposta di legge, di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici, perchè ne autorizzino la lettura.